



# Legge federale sull'Assemblea federale

*Progetto preliminare*

**(Legge sul Parlamento, LParl)  
(Diritto di veto del Parlamento contro le ordinanze del Consiglio  
federale)**

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,*

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del ...<sup>1</sup>,

visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge del 13 dicembre 2002<sup>3</sup> sul Parlamento è modificata come segue:

*Art. 22 cpv. 3*

<sup>3</sup> *Abrogato (cfr. art. 22a)*

**Art. 22a** Partecipazione all'emanazione di ordinanze del Consiglio federale e dei dipartimenti

<sup>1</sup> Se lo richiedono, le commissioni competenti dell'Assemblea federale vengono consultate prima che il Consiglio federale o i dipartimenti emanino disposizioni contenenti norme di diritto, sempre che l'urgenza delle stesse lo consenta.

<sup>2</sup> L'Assemblea federale può opporre il suo veto contro le ordinanze del Consiglio federale o dei dipartimenti che contengono norme di diritto.

<sup>3</sup> Sono escluse dal veto di cui all'articolo 2 le ordinanze che:

- a. il Consiglio federale emana fondandosi direttamente sulla Costituzione federale;

<sup>1</sup> FF 2018 ...

<sup>2</sup> FF 2018 ...

<sup>3</sup> RS 171.10

- b. sono necessarie affinché le disposizioni della Costituzione federale, delle leggi federali o di trattati internazionali, la cui data di entrata in vigore è fissata in questi atti, possano essere attuate tempestivamente;
- c. non sottostanno al veto in virtù di leggi federali.

*Art. 71 lett. b<sup>bis</sup>*

L'Assemblea federale delibera segnatamente su:

*b<sup>bis</sup>*. proposte di una commissione volte a opporre un veto contro un'ordinanza;

*Titolo prima dell'art. 129b*

## **Capitolo 9 : Procedura in caso di veto contro un'ordinanza**

*Art. 129b*

<sup>1</sup> Le ordinanze sottoposte al veto di cui all'articolo 22a capoverso 2 sono pubblicate nel Foglio federale prima della loro entrata in vigore.

<sup>2</sup> Se, entro un termine di 15 giorni dopo la pubblicazione, almeno un terzo dei membri di una Camera presenta una proposta motivata di veto, la competente commissione della Camera tratta la stessa entro 60 giorni dal suo inoltramento. Se la commissione approva tale proposta, la Camera la tratta di regola nella sessione ordinaria successiva. Se la commissione la respinge, la proposta è ritenuta liquidata.

<sup>3</sup> Se la Camera approva la proposta, tale decisione è trasmessa all'altra Camera, tranne nel caso in cui nell'altra Camera sia stata presentata la stessa proposta. Se non è il caso, l'altra Camera tratta di regola il veto della prima Camera nella stessa sessione.

<sup>4</sup> Le ordinanze possono essere poste in vigore se:

- a. il termine di 15 giorni di cui al capoverso 2 è trascorso infruttuosamente;
- b. nessuna commissione ha presentato una proposta di veto alla propria Camera nel termine di 60 giorni di cui al capoverso 2; o se
- c. una Camera ha respinto la proposta di veto.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

## **1. Legge federale del 16 dicembre 2005<sup>4</sup> sugli stranieri**

*Art. 20 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Le ordinanze emanate in virtù delle disposizioni dei capoversi 1 e 2 non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>5</sup> sul Parlamento.

## **2. Legge del 18 giugno 2004<sup>6</sup> sulle pubblicazioni ufficiali**

*Art. 13 cpv. 1 lett. e<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Nel Foglio federale sono pubblicati:

e<sup>bis</sup>, le ordinanze che contengono norme di diritto e sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>7</sup> sul Parlamento;

*Art. 13a cpv. 1 lett. b<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Sulla piattaforma di pubblicazione sono inoltre pubblicati:

b<sup>bis</sup>, le spiegazioni relative alle ordinanze che sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>8</sup> sul Parlamento;

## **3. Legge del 18 dicembre 2015<sup>9</sup> sui valori patrimoniali di provenienza illecita**

*Art. 30, secondo periodo*

... Queste ultime non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>10</sup> sul Parlamento.

4 RS 142.20  
5 RS 171.10  
6 RS 170.512  
7 RS 171.10  
8 RS 171.10  
9 RS 196.1  
10 RS 171.10

#### **4. Legge federale del 23 marzo 2001<sup>11</sup> sul credito al consumo**

*Art. 14 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'ordinanza emanata in virtù del capoverso 1 non sottostà al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>12</sup> sul Parlamento.

#### **5. Legge del 9 ottobre 1992<sup>13</sup> sulla statistica federale**

*Art. 25 cpv. 1<sup>bis</sup> e 2*

<sup>1bis</sup> Le ordinanze necessarie per garantire un aggiornamento periodico delle statistiche non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>14</sup> sul Parlamento.

<sup>2</sup> Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio federale può stipulare accordi di collaborazione internazionale.

#### **6. Legge del 20 giugno 2003<sup>15</sup> sul trasferimento dei beni culturali**

*Art. 8 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le ordinanze emanate in virtù del presente articolo non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>16</sup> sul Parlamento.

#### **7. Legge del 17 giugno 2016<sup>17</sup> sull'approvvigionamento del Paese**

*Art. 57 cpv. 1, secondo periodo e 2, primo periodo*

<sup>1</sup> ... Le ordinanze emanate in virtù degli articoli 31 – 34 non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>18</sup> sul Parlamento.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale definisce i singoli settori specializzati. ...

<sup>11</sup> RS 221.214.1

<sup>12</sup> RS 171.10

<sup>13</sup> RS 431.01

<sup>14</sup> RS 171.10

<sup>15</sup> RS 444.1

<sup>16</sup> RS 171.10

<sup>17</sup> RS 531

<sup>18</sup> RS 171.10

## **8. Legge del 18 marzo 2005<sup>19</sup> sulle dogane**

*Art. 14 cpv. 2, secondo periodo*

<sup>2</sup> ... Le relative ordinanze non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>20</sup> sul Parlamento.

## **9. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>21</sup> sull'imposta federale diretta**

*Art. 199 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le ordinanze emanate in virtù degli articoli 162 capoverso 3, 163 capoverso 2 o 164 capoverso 1 non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>22</sup> sul Parlamento.

## **10. Legge del 23 dicembre 2011<sup>23</sup> sul CO<sub>2</sub>**

*Art. 11 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. La relativa ordinanza non sottostà al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>24</sup> sul Parlamento.

<sup>1bis</sup> *Cpv. 1, secondo e terzo periodo del diritto vigente*

*Art. 13 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> L'ordinanza emanata in virtù del capoverso 2 non sottostà al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>25</sup> sul Parlamento.

## **11. Legge federale del 30 settembre 2016<sup>26</sup> sull'energia**

*Art. 22 cpv. 4*

<sup>4</sup> L'ordinanza emanata in virtù del capoverso 3 non sottostà al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>27</sup> sul Parlamento.

- 19 RS **631.0**
- 20 RS **171.10**
- 21 RS **642.11**
- 22 RS **171.10**
- 23 RS **641.71**
- 24 RS **171.10**
- 25 RS **171.10**
- 26 RS **730.0**

## **12. Legge del 3 ottobre 1951<sup>28</sup> sugli stupefacenti**

*Art. 3 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le ordinanze emanate in virtù delle disposizioni dei capoversi 1 e 2 non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>29</sup> sul Parlamento.

## **13. Legge del 22 marzo 1991<sup>30</sup> sulla radioprotezione**

*Art. 20 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Le ordinanze emanate in virtù delle disposizioni del capoverso 1 non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>31</sup> sul Parlamento.

## **14. Legge del 20 giugno 2014<sup>32</sup> sulle derrate alimentari**

*Art. 39 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le ordinanze emanate in virtù del presente articolo non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>33</sup> sul Parlamento.

## **15. Legge del 28 settembre 2012<sup>34</sup> sulle epidemie**

*Art. 78 cpv. 1, secondo periodo e 2*

<sup>1</sup> ... Le ordinanze emanate in virtù degli articoli 6 e 7 non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>35</sup> sul Parlamento.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può delegare all'ufficio federale competente l'emanazione di disposizioni d'esecuzione, tenendo conto della loro portata.

- 27 RS 171.10
- 28 RS 812.121
- 29 RS 171.10
- 30 RS 814.50
- 31 RS 171.10
- 32 RS 817.0
- 33 RS 171.10
- 34 RS 818.101
- 35 RS 171.10

**16. Legge federale del 20 dicembre 1946<sup>36</sup> su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti**

*Art. 33<sup>ter</sup> cpv. 6*

<sup>6</sup> Le ordinanze emanate in virtù del presente articolo non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>37</sup> sul Parlamento.

**17. Legge federale del 6 ottobre 2006<sup>38</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**

*Art. 10 cpv. 4*

<sup>4</sup> L'ordinanza che determina l'importo forfettario annuale di cui al capoverso 3 lettera d non sottostà al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>39</sup> sul Parlamento.

*Art. 19, secondo periodo*

... La relativa ordinanza non sottostà al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>40</sup> sul Parlamento.

**18. Legge federale del 25 giugno 1982<sup>41</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**

*Art. 15 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> L'ordinanza emanata in virtù delle disposizioni del capoverso 2 non sottostà al veto di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>42</sup> sul Parlamento.

**19. Legge federale del 18 marzo 1994<sup>43</sup> sull'assicurazione malattie**

*Art. 66a cpv. 3, secondo periodo*

<sup>3</sup> ... La relativa ordinanza non sottostà al veto di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002<sup>44</sup> sul Parlamento.

<sup>36</sup> RS 831.10

<sup>37</sup> RS 171.10

<sup>38</sup> RS 831.30

<sup>39</sup> RS 171.10

<sup>40</sup> RS 171.10

<sup>41</sup> RS 831.40

<sup>42</sup> RS 171.10

<sup>43</sup> RS 832.10

<sup>44</sup> RS 171.10

## **20. Legge federale del 20 marzo 1981<sup>45</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni**

*Art. 34 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'ordinanza emanata in virtù delle disposizioni del capoverso 2 non sottostà al veto di cui all'articolo 22a della legge del 13 dicembre 2002<sup>46</sup> sul Parlamento.

## **21. Legge federale del 19 giugno 1992<sup>47</sup> sull'assicurazione militare**

*Art. 40 cpv. 3, terzo periodo*

<sup>3</sup> ... La relativa ordinanza non sottostà al veto di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>48</sup> sul Parlamento.

*Art. 43 cpv. 5*

<sup>5</sup> Le ordinanze emanate in virtù del presente articolo non sottostanno al veto di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>49</sup> sul Parlamento.

*Art. 49 cpv. 4, secondo periodo*

<sup>4</sup> ... Questa ordinanza non sottostà al veto di cui all'articolo 22a capoverso 2 dell'ordinanza della legge del 13 dicembre 2002<sup>50</sup> sul Parlamento.

*Art. 66d cpv. 2*

<sup>2</sup> L'ordinanza emanata in virtù delle disposizioni del capoverso 1 non sottostà al veto di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>51</sup> sul Parlamento.

## **22. Legge del 25 settembre 1952<sup>52</sup> sulle indennità di perdita di guadagno**

*Art. 16a cpv. 2, secondo periodo*

<sup>2</sup> ... La relativa ordinanza non sottostà al veto di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>53</sup> sul Parlamento.

<sup>45</sup> RS **832.20**

<sup>46</sup> RS **171.10**

<sup>47</sup> RS **833.1**

<sup>48</sup> RS **171.10**

<sup>49</sup> RS **171.10**

<sup>50</sup> RS **171.10**

<sup>51</sup> RS **171.10**

<sup>52</sup> RS **834.1**



### **23. Legge del 25 giugno 1982<sup>54</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione**

*Art. 35 cpv. 2, secondo periodo*

<sup>2</sup> ... La relativa ordinanza non sottostà al veto di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>55</sup> sul Parlamento.

### **24. Legge del 1° luglio 1966<sup>56</sup> sulle epizoozie**

*Art. 54 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le ordinanze emanate in virtù degli articoli 9a capoverso 2, 10, 10b, 19, 24 capoversi 1 e 2, 25 capoverso 1 e 59 capoverso 2 non sottostanno al veto di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>57</sup> sul Parlamento.

### **25. Legge del 22 marzo 2002<sup>58</sup> sugli embarghi**

*Art. 2 cpv. 3, secondo periodo*

<sup>3</sup> ... Queste ultime non sottostanno al veto di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>59</sup> sul Parlamento.

## **III**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

### ***Proposte di minoranza***

*Minoranza I (Masshardt, Barrile, Marra, Meyer, Piller Carrard)*

*Non entrare in materia*

53 RS 171.10

54 RS 837.0

55 RS 171.10

56 RS 916.40

57 RS 171.10

58 RS 946.231

59 RS 171.10

*Minoranza II (Rutz Gregor, Addor, Brand, Buffat, Burgherr, Campell, Glarner, Pantani, Reimann Lukas, Steinemann)*

*Art. 71 lett. b<sup>bis</sup>*

L'Assemblea federale delibera segnatamente su:

*b<sup>bis</sup>*. proposte di veto contro un'ordinanza presentate da almeno un terzo dei membri di una Camera;

*Art. 129b*

<sup>1</sup> *Secondo la maggioranza*

<sup>2</sup> Se, entro un termine di 15 giorni dopo la pubblicazione, almeno un terzo dei membri di una Camera presenta una proposta motivata di veto, la competente commissione della Camera procede all'esame preliminare della stessa entro 60 giorni dal suo inoltro. La commissione fa una proposta alla Camera. Quest'ultima decide di regola nella sessione ordinaria successiva in merito al veto.

<sup>3</sup> Se la Camera approva la proposta, tale decisione è trasmessa all'altra Camera, tranne nel caso in cui nell'altra Camera sia stata presentata la stessa proposta. Se non è il caso, l'altra Camera tratta di regola il veto della prima Camera nella stessa sessione.

<sup>4</sup> Le ordinanze possono essere poste in vigore se il termine di 15 giorni di cui al capoverso 2 è trascorso infruttuosamente o se una Camera ha respinto la proposta di veto.

*Minoranza III (Rutz Gregor, Addor, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Pantani, Reimann Lukas, Steinemann)*

*Art. 71 lett. b<sup>bis</sup>*

L'Assemblea federale delibera segnatamente su:

*b<sup>bis</sup>*. proposte di veto contro un'ordinanza presentate da almeno un terzo dei membri di una Camera;

*Art. 129b*

<sup>1</sup> *Secondo la maggioranza*

<sup>2</sup> Se, entro un termine di 15 giorni dopo la pubblicazione, almeno un terzo dei membri di una Camera presenta una proposta motivata di veto, la Camera tratta la stessa di regola nella sessione ordinaria successiva al suo inoltro, senza esame preliminare da parte di una commissione.

<sup>3</sup> Se la Camera approva la proposta, questa decisione è trasmessa all'altra Camera, tranne nel caso in cui nell'altra Camera sia stata presentata la stessa proposta. Se non è il caso, l'altra Camera tratta di regola il veto della prima Camera nella stessa sessione, senza esame preliminare da parte di una commissione.

<sup>4</sup> Le ordinanze possono essere poste in vigore se il termine di 15 giorni di cui al capoverso 2 è trascorso infruttuosamente o se una Camera ha respinto la proposta di veto.

*Minoranza IV (Masshardt, Barrile, Glättli, Marra, Meyer, Piller Carrard)*

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

## **2. Legge del 18 giugno 2004<sup>60</sup> sulle pubblicazioni ufficiali**

*Art. 13 cpv. 1 lett. e<sup>bis</sup>*

<sup>3</sup> Nel Foglio federale sono pubblicati:

e<sup>bis</sup>. le ordinanze che contengono norme di diritto e sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>61</sup> sul Parlamento, nonché i rapporti esplicativi relativi a tali ordinanze;

*Art. 13a cpv. 1 lett. b<sup>bis</sup>*

*Stralciare*

<sup>60</sup> RS 170.512

<sup>61</sup> RS 171.10